CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 181 codice dei beni culturali

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.

Versione in vigore dal 1 maggio 2004, non più in vigore dal 11 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei beni culturali e del paesaggio
Estremi	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Parte	Quarta — Sanzioni
Titolo	II — Sanzioni penali
Capo	II — Sanzioni relative alla Parte terza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/art-181-opere-eseguite-in-assenza-di-autorizzazione-o-in-difformita-da-essa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it